



# Regione Lombardia

## LA GIUNTA

---

DELIBERAZIONE N° XI / 4926

Seduta del 21/06/2021

Presidente **ATTILIO FONTANA**

Assessori regionali LETIZIA MORATTI Vice Presidente  
STEFANO BOLOGNINI  
DAVIDE CARLO CAPARINI  
RAFFAELE CATTANEO  
RICCARDO DE CORATO  
MELANIA DE NICHILIO RIZZOLI  
PIETRO FORONI  
STEFANO BRUNO GALLI

GUIDO GUIDESI  
ALESSANDRA LOCATELLI  
LARA MAGONI  
ALESSANDRO MATTINZOLI  
FABIO ROLFI  
FABRIZIO SALA  
MASSIMO SERTORI  
CLAUDIA MARIA TERZI

Con l'assistenza del Segretario Enrico Gasparini

Su proposta del Presidente Attilio Fontana di concerto con gli Assessori Davide Carlo Caparini e Massimo Sertori

Oggetto

DETERMINAZIONI IN MERITO ALL'INIZIATIVA SCONTO CARBURANTE MEDIANTE INTRODUZIONE DELLA MOBILE APP QUALE NUOVA MODALITÀ PER LA FRUIZIONE DEL BENEFICIO DELLA RIDUZIONE SUI RIFORNIMENTI DI BENZINA E DI GASOLIO, A FAVORE DEI CITTADINI RESIDENTI NEI COMUNI INDIVIDUATI DAI PROVVEDIMENTI REGIONALI - LEGGE REGIONALE 20 DICEMBRE 1999, N. 28 - (DI CONCERTO CON GLI ASSESSORI CAPARINI E SERTORI)

Il Segretario Generale

Antonello Turturiello

Si esprime parere di regolarità amministrativa ai sensi dell'art.4, comma 1, l.r. n.17/2014:

Il Direttore Centrale

Manuela Giaretta

L'atto si compone di 13 pagine

di cui 6 pagine di allegati

parte integrante

**VISTA** la normativa vigente in materia di riduzione della benzina e del gasolio utilizzati per autotrazione:

- l'art. 3, comma 15 della legge 28 dicembre 1995, n. 549 "Misura di razionalizzazione della finanza pubblica";
- l'art. 10, comma 1, lettera p), della legge 13 maggio 1999, n. 133 "Disposizioni in materia di perequazione, razionalizzazione e federalismo fiscale";
- la legge regionale 20 dicembre 1999, n. 28 "Disposizioni in materia di riduzione del prezzo alla pompa della benzina e del gasolio utilizzati per autotrazione";
- la l. 4 dicembre 2008, n. 189 di conversione del D.L. 7 ottobre 2008, n. 154, che all'art. 2-ter detta disposizioni in materia di regime fiscale dei carburanti per autotrazione a decorrere dall'1 gennaio 2009;

**VISTE** le deliberazioni della Giunta Regionale:

- 1 marzo 2000, n. 48802 "Modalità per la fruizione della riduzione del prezzo alla pompa delle benzine";
- 31 maggio 2000, n. 26 "Individuazione dei Comuni lombardi compresi nel territorio regionale interessati alla riduzione del prezzo alla pompa delle benzine e definizione dell'entità dello sconto";
- 1 dicembre 2000, n. 2400 "Modificazione dei provvedimenti attuativi della L.R. 20 dicembre 1999, n. 28. Disposizioni in materia di riduzione del prezzo alla pompa delle benzine", con la quale, tra l'altro sono state rideterminate le fasce di sconto (A, B, C) fissate dalla d.G.R. 31 maggio 2000, n. 26 con la riduzione alle sole A e B, rispettivamente distanti dal confine Elvetico, da 0 a 10 km e da 10,001 a 20 km e nella misura di lire 200 e lire 350, ora euro 0.10 ed euro 0.18;
- 27 Luglio 2001, n. 5707, "Modifica dei criteri per l'erogazione dei contributi da assegnare ai Comuni. Attribuzione delle somme riscosse ed effettivamente introitate dai Comuni a seguito dell'attività di vigilanza effettuata dai Comuni medesimi ai sensi degli articoli 7 e 8 della legge regionale 20 dicembre 1999, n. 28";
- 19 dicembre 2016, n. 6001, con la quale, tra l'altro, si è stabilito di demandare al Dirigente della U.O. Tutela delle Entrate Tributarie regionali, l'adozione di provvedimenti concernenti la fusione o separazione di Comuni in materia di sconto carburante;

**VISTO** il D.L. 7 Ottobre 2008 n. 154, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 4, della legge 4 dicembre 2008 n. 189, che, a decorrere dal 1° gennaio 2009, ha attribuito alle regioni confinanti con la Svizzera una quota aggiuntiva di

compartecipazione all'IVA determinata nella misura dell'onere finanziario relativo ai litri di carburante venduti a prezzo ridotto, comunque non oltre 20 milioni annui da ripartire con le Regioni che hanno attivato analoga misura;

**VISTO** il D.M. Economia e Finanze 25 Febbraio 2009, "Attuazione dell'articolo 2ter del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189, recante: Disposizioni in materia di regime fiscale dei carburanti per autotrazione", attraverso il quale sono stabilite le relative modalità di applicazione;

**RICHIAMATA** la d.G.R. 30 marzo 2011, n. 1509 con la quale si è dato l'avvio alla realizzazione di un nuovo sistema per la gestione delle agevolazioni recate dalla l.r. 28/1999 attraverso l'introduzione della C.R.S. quale strumento per ottenere il rifornimento di benzina a prezzo scontato;

**VISTO** il d.d.U.O. Entrate regionali e Federalismo Fiscale 1° aprile 2011, n. 2949 con il quale, a decorrere dal 4 aprile 2011, si è dato avvio al nuovo sistema per la gestione delle agevolazioni recate dalla l.r. 28/1999 con l'introduzione della C.R.S. che ha sostituito la "Carta sconto benzina";

**RICHIAMATA** la d.G.R. del 30 gennaio 2015 n. 3076, avente ad oggetto "Legge regionale 20 dicembre 1999, n. 28 «Disposizioni in materia di riduzione del prezzo alla pompa della benzina e del gasolio utilizzati per autotrazione» e successive modificazioni e integrazioni. Introduzione, dal giorno 1° febbraio 2015, del beneficio dello sconto sui rifornimenti di gasolio per autotrazione, limitatamente ai cittadini residenti nei comuni ricompresi nella fascia di sconto A (comuni distanti da 0,000 a 10,000 km dal confine Elvetico)", con la quale, tra l'altro sono state attribuite al dirigente dell'allora U.O. Tutela delle Entrate Regionali, le valutazioni e gli atti concernenti i costi di gestione del sistema sconto carburanti e i conseguenti atti di gestione finanziaria;

**DATO ALTRESÌ ATTO** che con la medesima d.G.R. del 30 gennaio 2015 n. 3076, stante l'impossibilità di definire lo sconto alla data della sua approvazione per le motivazioni nella stessa espresse, l'attivazione della misura sui rifornimenti di gasolio è stata rinviata ad un provvedimento del dirigente della U.O. Tutela delle Entrate Regionali;

**VISTO** il d.d.U.O. Tutela delle Entrate Regionali 25 febbraio 2015, n. 1399, mediante il quale oltre ad attivare la misura sui rifornimenti di gasolio per autotrazione è stata rideterminata l'entità della misura sui rifornimenti di benzina per autotrazione;

**PRESO ATTO** della necessità di realizzare un nuovo sistema di gestione della misura adeguato alle attuali tecnologie nel campo delle telecomunicazioni che assicuri un'elevata flessibilità in termini di aggiornamento al mutare delle esigenze di controllo e garantisca un riscontro in tempo reale sulla corretta fruizione dei benefici, semplificando inoltre gli adempimenti per i cittadini beneficiari e per i gestori degli impianti di distribuzione carburanti;

**RICHIAMATA** la citata d.G.R. 30 marzo 2011, n. 1509, che, tra l'altro, ha attribuito al Dirigente della competente struttura tributaria regionale gli adempimenti connessi all'adeguamento della misura dello sconto;

**VISTO** altresì il d.d.U.O. Tutela delle Entrate Tributarie Regionali 6 marzo 2020 n. 3017, mediante il quale è stata rideterminata l'entità della misura sui rifornimenti di carburante per autotrazione, mediante riduzione per la benzina e sospensione per il gasolio;

**VISTO** il d.d.U.O. Tutela delle Entrate Tributarie Regionali 23 febbraio 2021 n. 2371, con il quale si è proceduto alla sospensione della misura, a decorrere dal 1° marzo 2021, sia per la benzina che per il gasolio, destinata ai cittadini residenti nei comuni lombardi al confine con la Svizzera, ai sensi dell'art. 2, comma 2bis della l.r. 28/1999;

**CONSIDERATO** che tale misura deve essere adeguata, ai sensi dell'art. 2-ter, del D.L. 7 ottobre 2008 n. 154, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 4, della legge 4 dicembre 2008 n. 189, nonché dall'art. 1, comma 4, del D.M. Economia e Finanze 25 febbraio 2009, di attuazione del citato art. 2-ter, a condizione che il prezzo finale praticato nei territori dei Comuni coinvolti dalla misura non risulti inferiore a quello praticato in Svizzera e se, come disposto dall'art. 2, comma 2-bis della legge regionale 20 dicembre 1999 n. 28, la differenza di prezzo ordinario, la cui rilevazione è effettuata, ai sensi dell'art. 1, comma 2, dello stesso D.M. Economia e Finanze 25 febbraio 2009, di norma trimestralmente dall'Ambasciata d'Italia presso la confederazione Elvetica, sia superiore ad euro 0,05 per litro;

**RIBADITO**, pertanto, che la riattivazione dello sconto sui rifornimenti di carburante di cui alla l.r. n. 28/1999, potrà avvenire solo dopo la comunicazione dell'Ambasciata d'Italia presso la confederazione Elvetica, concernente la rilevazione del prezzo ordinario della benzina e del gasolio, ai sensi del richiamato art. 1, comma 2, del D.M. Economia e Finanze 25 febbraio 2009, che assicuri quanto previsto dall'art. 2 comma 2bis della citata l.r. n. 28/1999;

**RITENUTO** opportuno dare mandato al Dirigente della Struttura tributaria regionale di

adottare gli atti necessari alla riattivazione dello sconto sui rifornimenti di carburante al verificarsi delle condizioni previste dalle normative statali e regionali citate nella misura massima possibile;

**EVIDENZIATO** che il presente provvedimento definisce, tra l'altro, le procedure relative all'applicazione della legge regionale 20 dicembre 1999, n. 28, a seguito dell'introduzione della Mobile App che ha sostituito l'utilizzo della Tessera Sanitaria - Carta Nazionale dei Servizi, come meglio specificato nell'Allegato A, parte integrante e sostanziale del presente atto;

**RICONOSCIUTO** che a seguito dell'introduzione della Mobile App possono ritenersi interessati dall'agevolazione sconto carburante i soggetti come descritti nell'Allegato A:

- **Beneficiari** – le persone fisiche, residenti nel territorio dei comuni individuati con provvedimento della Giunta Regionale di cui all'art. 2, comma 1, della citata legge regionale, proprietari, intestatari, cointestatari, titolari di diritto reale di godimento dei veicoli, nonché titolari di un contratto di locazione (leasing o noleggio a lungo termine), autorizzati a beneficiare della riduzione del prezzo alla pompa della benzina e del gasolio, per consumi personali, ai sensi dell'art. 2-ter, comma 2, del D.L. 7 ottobre 2008, n.154, convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1 della Legge 4 dicembre 2008, n. 189.

I componenti del nucleo familiare dei proprietari, intestatari, cointestatari, titolari di diritto reale di godimento dei veicoli, secondo le risultanze dello stato di famiglia presso l'Anagrafe comunale, possono essere da questi autorizzati a beneficiare della riduzione del prezzo alla pompa dei carburanti.

- **Gestori degli impianti di carburante** - I gestori degli impianti ubicati sul territorio dei Comuni individuati con il provvedimento della Giunta Regionale di cui all'art. 2, comma 1 della l.r. 20 dicembre 1999 n. 28.

- **Comuni** - I Comuni lombardi che distano fino a 20 km dal confine con la Svizzera, individuati, da ultimo, con d.d.U.O. Tutela delle Entrate Tributarie Regionali n. 1611 dell'11 febbraio 2019;

**DATO ATTO** che la Tessera Sanitaria – CNS non è più utilizzabile ai fini della fruizione dei benefici dell'acquisto di carburante a prezzo agevolato alla pompa di distribuzione ai sensi della l.r. n. 28/1999;

**RITENUTO** dunque di approvare l'Allegato A), parte integrante e sostanziale del

presente atto, "Disposizioni attuative della legge regionale 20 dicembre 1999, n. 28, *Disposizioni in materia di riduzione del prezzo alla pompa della benzina e del gasolio*, a seguito dell'introduzione della Mobile App Sconto Carburante quale strumento per ottenere lo sconto sui rifornimenti di benzina e gasolio per autotrazione" col quale sono definite le procedure relative all'applicazione della stessa legge regionale 28/1999;

**RITENUTO** di attribuire al dirigente della competente struttura tributaria regionale le valutazioni e gli atti concernenti i costi di gestione del sistema sconto carburanti e i conseguenti atti di gestione finanziaria, nonché l'adozione di eventuali atti amministrativi di dettaglio compresa l'approvazione della relativa modulistica;

**DATO ATTO** che i quantitativi massimi di benzina e gasolio, giornalieri e mensili, acquistabili a prezzo ridotto, non possono superare, rispettivamente:

- litri 70 e litri 210 per le autovetture;
- litri 20 e litri 60 per i motoveicoli;

**RIBADITO** che, ai sensi dell'art. 2-ter del D.L. 7 ottobre 2008 n.154, introdotto dalla Legge di conversione 4 dicembre 2008 n. 189, la riduzione alla pompa del prezzo della benzina spetti ai cittadini residenti nei Comuni lombardi a ridosso della fascia di confine con la Confederazione Elvetica, per consumi personali e per i quali non siano fruibili agevolazioni fiscali previste dalla normativa statale;

**PRECISATO** che l'attivazione della misura dello sconto avverrà con decreto del dirigente della competente struttura tributaria regionale, anche in considerazione dell'impossibilità, alla data di approvazione del presente atto, di definire lo sconto alla pompa della benzina e del gasolio, stante la necessità di acquisire la rilevazione del prezzo medio praticato nella Confederazione Elvetica da parte dell'Ambasciata d'Italia;

**VERIFICATA** da parte del Dirigente della competente struttura tributaria regionale, la regolarità dell'istruttoria sia dal punto di vista tecnico che sotto il profilo della legittimità;

**Ad unanimità** di voti espressi nelle forme di legge;

### **DELIBERA**

Per le valutazioni riportate in premessa che si intendono integralmente richiamate:

1. di approvare l'Allegato A) "Disposizioni attuative della legge regionale 20 dicembre 1999, n. 28, "Disposizioni in materia di riduzione del prezzo alla pompa della benzina e del gasolio", a seguito dell'introduzione della Mobile App Sconto Carburante quale strumento per ottenere lo sconto sui rifornimenti di benzina e gasolio per autotrazione", parte integrante e sostanziale del presente atto, col quale sono definite le principali procedure relative all'applicazione della stessa legge regionale 28/1999;
2. di demandare al dirigente della competente struttura tributaria regionale:
  - a. l'adozione degli atti necessari alla riattivazione dello sconto sui rifornimenti di carburante al verificarsi delle condizioni previste dalle normative statali e regionali citate in premessa nella misura massima possibile;
  - b. le valutazioni e gli atti concernenti i costi di gestione del sistema sconto carburanti e i conseguenti atti di gestione finanziaria, nonché l'adozione di eventuali atti amministrativi di dettaglio compresa l'approvazione della relativa modulistica;
3. di stabilire che i quantitativi massimi di benzina e gasolio, giornalieri e mensili, acquistabili a prezzo ridotto, non possono superare, rispettivamente:
  - litri 70 e litri 210 per le autovetture;
  - litri 20 e litri 60 per i motoveicoli;
4. di disporre che il presente atto venga pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

IL SEGRETARIO  
ENRICO GASPARINI

Atto firmato digitalmente ai sensi delle vigenti disposizioni di legge

**Disposizioni attuative della legge regionale 20 dicembre 1999, n. 28, “Disposizioni in materia di riduzione del prezzo alla pompa della benzina e del gasolio”, a seguito dell’introduzione della Mobile App Sconto Carburante quale strumento per ottenere lo sconto sui rifornimenti di benzina e gasolio per autotrazione.**

## 1. Finalità

Il presente documento definisce le procedure relative all’applicazione della legge regionale 20 dicembre 1999, n. 28 a seguito dell’introduzione della Mobile App che sostituisce l’utilizzo della Tessera Sanitaria - Carta Nazionale dei Servizi.

## 2. Soggetti interessati dall’agevolazione sconto carburante

### A. Beneficiari

Ai sensi della l.r. 20 dicembre 1999, n. 28, possono beneficiare di uno sconto sul rifornimento di carburante le persone fisiche, residenti nel territorio dei comuni individuati con provvedimento della Giunta Regionale di cui all’art. 2, comma 1, della citata legge regionale, proprietari, intestatari, cointestatari, titolari di diritto reale di godimento dei veicoli, nonché titolari di un contratto di locazione (leasing o noleggio a lungo termine), autorizzati a beneficiare della riduzione del prezzo alla pompa della benzina e del gasolio (d’ora in poi carburanti), per consumi personali, ai sensi dell’art. 2-ter, comma 2, del D.L. 7 ottobre 2008, n.154, convertito, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1 della Legge 4 dicembre 2008, n. 189.

I componenti del nucleo familiare dei proprietari, intestatari, cointestatari, titolari di diritto reale di godimento dei veicoli, secondo le risultanze dello stato di famiglia presso l’Anagrafe comunale, possono essere da questi autorizzati a beneficiare della riduzione del prezzo alla pompa dei carburanti.

### B. Gestori degli impianti di carburante

I gestori degli impianti ubicati sul territorio dei Comuni individuati con il provvedimento della Giunta Regionale di cui all’art. 2, comma 1 della l.r. 20 dicembre 1999 n. 28.

### C. Comuni

I Comuni lombardi che distano fino a 20 km dal confine con la Svizzera, individuati, da ultimo, con d.d.U.O. Tutela delle Entrate Tributarie Regionali n. 1611 dell’11 febbraio 2019.

L’agevolazione si applica alle seguenti categorie di veicoli, con obbligo di iscrizione nel Pubblico registro Automobilistico (PRA), alimentati a benzina, gasolio o a doppia alimentazione:

1. autoveicoli: le autovetture definite veicoli a motore con almeno quattro ruote destinati al trasporto di persone, aventi al massimo nove posti, compreso quello del conducente;
2. motoveicoli: i motocicli definiti come veicoli a due ruote destinati al trasporto di persone, in numero non superiore a due compreso il conducente, nonché motocarrozze a tre ruote (sidecar);
3. autocaravan (camper, motorhome, ecc) se attrezzati per un utilizzo esclusivamente ricreativo, secondo le risultanze della carta di circolazione;
4. quadricicli destinati al trasporto di persone.

L’agevolazione non si applica ai veicoli:

- i. adibiti ad uso professionale, vale a dire quelli utilizzati nell'esercizio dell'attività di impresa o di arti e professioni, in quanto i proprietari (persone fisiche o giuridiche) già beneficiano delle detrazioni fiscali, se possibili, attraverso la fatturazione elettronica alternativa all'acquisto di carburante a prezzo scontato, ai sensi della l.r. 20 dicembre 1999 n. 28.
- ii. di proprietà di enti pubblici i cui consumi non sono di natura personale.

### **3. Riduzioni di prezzo e limiti quantitativi erogabili a prezzo ridotto**

La riduzione di prezzo è determinata in relazione alla fascia di appartenenza del Comune di residenza del beneficiario ed è indipendente dall'ubicazione dell'impianto di distribuzione carburante scelto per il rifornimento che comunque deve essere localizzato entro i 20 km dal confine carraio con la Svizzera.

La Regione può rideterminare la misura dello sconto, purché il prezzo finale praticato in Italia non sia inferiore a quello praticato in Svizzera e la differenza dei prezzi medi ordinari tra la Confederazione Elvetica e l'Italia, i cui valori sono rilevati e comunicati alla Regione dall'Ambasciata d'Italia presso la confederazione Elvetica, di norma trimestralmente, siano superiori ad euro 0,05 al litro.

I quantitativi massimi di carburante, giornalieri e mensili, acquistabili a prezzo ridotto, non possono superare, rispettivamente:

- a) litri 70 e litri 210 per le autovetture
- b) litri 20 e litri 60 per i motoveicoli.

Tali limiti si riferiscono al singolo veicolo e non variano anche nel caso in cui sulla targa dello stesso risultino abilitati più soggetti.

Per uno stesso veicolo non è consentito effettuare un secondo rifornimento se non sono trascorse almeno 12 ore dal precedente.

Uno stesso soggetto può effettuare un nuovo rifornimento per un veicolo differente solo se sono trascorsi almeno 30 minuti dal rifornimento precedente.

Il rispetto di tali prescrizioni è verificato automaticamente dal sistema ovvero in sede di successivi controlli.

### **4. Procedure per accedere al servizio e beneficiare dell'agevolazione**

Il soggetto interessato deve presentare apposita istanza con una delle seguenti modalità:

- a) accedendo all'Area Personale Tributi;
- b) presso il Comune di residenza, presentandosi munito di:
  1. un documento di riconoscimento in corso di validità;
  2. la carta di circolazione del/dei veicoli che si intende/intendono abilitare allo sconto, solo nel caso sia necessario dimostrare la contitolarità del veicolo.

All'atto della presentazione dell'istanza, o in un momento successivo, è possibile chiedere di estendere l'agevolazione ai componenti del nucleo familiare.

Per beneficiare dell'agevolazione il cittadino dovrà scaricare l'App Sconto Carburante sul proprio smartphone (d'ora in avanti denominato dispositivo). L'App è ottimizzata per gli smartphone supportati da sistemi operativi Android e iOS, superiori rispettivamente alle versioni 5 e 11.

Qualora non si desideri scaricare l'App o non si disponga di uno smartphone con le caratteristiche sopra descritte, il cittadino dovrà comunicare al comune di residenza il numero del proprio cellulare oppure registrarlo autonomamente mediante l'Area Personale Tributi, sezione Sconto Carburante per consentire, al momento del rifornimento, l'invio di un SMS contenente il codice rifornimento da comunicare al gestore dell'impianto.

## 5. Prescrizioni e obblighi dei beneficiari

- a) Le credenziali SPID/CIE di accesso al Servizio non possono essere cedute ad altra persona allo scopo di consentirgli di fare rifornimento a prezzo scontato. Parimenti non può essere ceduta la carta SIM su cui è abilitato il Servizio tramite SMS. In entrambi i casi, infatti, il beneficiario è stato identificato tramite credenziali SPID/CIE o direttamente presso il proprio Comune. Il beneficiario del servizio risponde direttamente in caso di utilizzo irregolare e fraudolento o della non corretta conservazione delle credenziali di accesso (art. 8 l.r. 28/1999).
- b) La fruizione dello sconto è strettamente legata ai rifornimenti di carburante dei veicoli associati al beneficiario dell'agevolazione. Di conseguenza è vietato il rifornimento di taniche a prezzo scontato.
- c) Il beneficiario è tenuto a segnalare al Comune di fruire dello "Sconto Carburante" al momento del trasferimento della propria residenza in altra via nell'ambito dello stesso Comune.
- d) Se la residenza viene trasferita in altro Comune del circuito "Sconto carburante", il beneficiario dovrà chiedere una nuova abilitazione, per sé e per gli eventuali familiari, presso il nuovo Comune. La precedente abilitazione è revocata d'ufficio.
- e) In caso di trasferimento della residenza in un Comune non appartenente al circuito "Sconto carburante", il beneficiario, dalla data del suo trasferimento, non sarà più autorizzato ad effettuare rifornimenti di carburante a prezzo scontato ed il Comune di provenienza procederà, d'ufficio, a revocare l'abilitazione.
- f) È fatto obbligo, accedendo alla propria Area Personale Tributi o direttamente al Comune di residenza, di comunicare il venir meno della proprietà, della titolarità del diritto reale di godimento, dell'intestazione per locazione (leasing o noleggio a lungo termine senza conducente) del veicolo che beneficia dello sconto sui rifornimenti di carburante. In caso di inosservanza di tale obbligo, in sede di controllo, il Comune procederà a revocare l'abilitazione. Gli sconti percepiti indebitamente verranno recuperati con l'applicazione delle sanzioni previste dall'art. 8 della l.r. n. 28/1999.

Il beneficio viene revocato in caso in cui vengano avviate le procedure coattive per il recupero della tassa auto evasa. La revoca agisce anche nei confronti dei componenti del nucleo familiare autorizzati.

Il controllo del saldo giornaliero e mensile della situazione dei rifornimenti di carburante effettuati a prezzo scontato è consentito sia attraverso l'App sia accedendo all'apposita sezione dell'Area Personale Tributi.

## 6. Autorizzazione alla vendita e relativi adempimenti

Ai sensi e per gli effetti della l.r. 20 dicembre 1999, n. 28, si intendono autorizzati alla vendita di carburanti a prezzo scontato i gestori che abbiano aderito all'iniziativa e provveduto a scaricare la Mobile App Sconto Carburante i cui punti vendita siano situati nei Comuni individuati dai provvedimenti regionali.

Le transazioni a prezzo scontato devono essere effettuate tramite la Mobile App che comunica al sistema informativo i dati relativi alle vendite realizzate con lo sconto nel corso della giornata. I quantitativi complessivamente erogati nella giornata, comprensivi di quelli erogati a prezzo scontato, dovranno corrispondere a quelli riportati quotidianamente nei registri UTF.

La Mobile App consente di visualizzare i dati riepilogativi delle transazioni effettuate nella giornata ovvero nella settimana nonché i dati relativi alle transazioni delle settimane precedenti il giorno dell'interrogazione:

- a) totale degli importi al netto degli sconti praticati;
- b) totale degli sconti praticati;
- c) totale degli importi al lordo degli sconti praticati.

## **7. Obblighi dei gestori e istruzioni per l'erogazione del carburante**

Il gestore dell'impianto deve, secondo le modalità stabilite nei successivi provvedimenti attuativi:

- a) scaricare la Mobile App Sconto Carburante sul proprio dispositivo. L'App è ottimizzata per gli smartphone supportati da sistemi operativi Android e iOS, superiori rispettivamente alle versioni 5 e 11;
- b) comunicare a Regione Lombardia, tramite appositi moduli reperibili sul sito [www.scontocarburante.regione.lombardia.it](http://www.scontocarburante.regione.lombardia.it), le generalità degli addetti al rifornimento presso l'impianto, per il rilascio delle abilitazioni nonché eventuali successive variazioni o sostituzioni (sia temporanee che permanenti), tempestivamente e comunque non oltre 3 giorni dal verificarsi;
- c) comunicare a Regione Lombardia, tempestivamente e comunque non oltre 3 giorni dal verificarsi, qualsiasi variazione che riguardi l'impianto o il suo titolare (es. cambio gestore, variazione assetto societario, variazione coordinate bancarie per l'accreditamento dei rimborsi, cessazione, chiusura temporanea dell'impianto per ristrutturazione);
- d) comunicare al momento dell'adesione e al momento del verificarsi di variazioni i numeri di matricola delle pompe.

Inoltre, per l'erogazione del carburante a prezzo scontato ai cittadini che ne hanno diritto, il gestore deve:

A. nel caso di cittadino munito di Mobile App:

- i. inserire il codice numerico rifornimento univoco comunicato dal cittadino o mostrato tramite QR code;
- ii. verificare che la targa del veicolo al quale effettua rifornimento a prezzo scontato sia inclusa nella lista visualizzata nella Mobile App;
- iii. inserire e confermare i dati relativi al rifornimento.

B. nel caso di cittadino non munito di Mobile App:

- i. digitare il suo codice fiscale oppure leggere il codice a barre, tramite la fotocamera del proprio cellulare, presente sul retro della sua Tessera Sanitaria o Carta di Identità Elettronica, ove disponibili;
- ii. inserire e confermare i dati relativi al rifornimento;
- iii. digitare sul proprio dispositivo il codice rifornimento ricevuto dal cittadino tramite SMS;

C. presidiare le operazioni di rifornimento a prezzo scontato anche al fine di evitare la fruizione del beneficio per veicoli non autorizzati o attraverso l'utilizzo di taniche;

D. aggiornare la Mobile App con i prezzi praticati dandone corretta evidenza al pubblico;

E. trasmettere, entro il 10 del mese successivo a quello della vendita del carburante, dall'Area Personale Tributi [hiip://www.tributi.regione.lombardia.it/Portale](http://www.tributi.regione.lombardia.it/Portale), i dati del registro UTF

relativi ai litri di benzina e gasolio venduti, ai fini della rendicontazione a Regione Lombardia.

Il gestore può procedere alla verifica delle transazioni attraverso la sezione storico della Mobile App.

È vietato operare con le credenziali o con il dispositivo del beneficiario.

L'inosservanza di quanto sopra esposto da parte del gestore dell'impianto di carburanti comporta l'applicazione delle sanzioni previste dalla l.r. 20 dicembre 1999, n. 28, con particolare riguardo all'art. 8.

## **8. Rimborsi ai gestori**

Gli importi derivanti dalle riduzioni di prezzo praticate sono rimborsati, mediante accredito sull'Iban indicato all'atto dell'adesione, con cadenza settimanale. La settimana contabile ha inizio nel giorno di sabato e termina il venerdì successivo.

## **9. Funzioni dei Comuni**

Regione Lombardia emana opportune direttive, per l'applicazione della l.r. 20 dicembre 1999, n. 28 e dei relativi provvedimenti attuativi e coordina l'attività dei Comuni. Le direttive sono rese note anche attraverso il sistema informativo dello Sconto carburante, con pubblicazione nella "Sezione avvisi" dell'applicativo in uso ai Comuni, al fine di garantire parità di trattamento tra i beneficiari ed i gestori degli impianti, anche in relazione all'applicazione delle sanzioni amministrative di competenza comunale.

Anche le comunicazioni di servizio sono pubblicate da Regione Lombardia nella "Sezione avvisi" dello stesso applicativo.

Gli operatori comunali per poter operare nel sistema sconto carburante devono essere abilitati da Regione Lombardia all'utilizzo dell'applicativo dedicato. Le richieste di nuove abilitazioni, nonché le richieste di revoca, devono essere inviate a firma del Sindaco o di suo delegato, da casella PEC istituzionale del Comune a: presidenza@pec.regione.lombardia.it.

I Comuni provvedono a:

- A. raccogliere le richieste di adesione al servizio da parte dei cittadini e aggiornare l'anagrafe dei beneficiari;
- B. certificare il diritto all'abilitazione dell'identificativo;
- C. trasmettere informaticamente le generalità dei beneficiari a Regione Lombardia;
- D. comunicare informaticamente a Regione Lombardia le revoche degli identificativi dei beneficiari;
- E. comunicare, con le modalità indicate con decreto del dirigente della competente struttura tributaria regionale:
  - i. le informazioni attinenti alle autorizzazioni per la vendita di carburanti nel proprio territorio;
  - ii. i controlli sui consumi, anche su richiesta di Regione Lombardia, con conseguente trasmissione dei risultati;
  - iii. eventuali irregolarità rilevate nei confronti sia dei gestori che dei beneficiari;
  - iv. a decorrere dall'anno 2022, entro il mese di gennaio dell'anno successivo, su apposito modello, una relazione delle attività svolte nel corso dell'anno precedente, con specifico riferimento alle verifiche in loco effettuate dagli organi di polizia municipale, comprensiva delle violazioni rilevate e delle sanzioni amministrative applicate.

Regione Lombardia riconosce altresì ai Comuni, una cifra capitaria annuale secondo i criteri di cui alle deliberazioni della Giunta Regionale n. 48802 del 1° marzo 2000, n. 77 del 13 giugno 2000 e n. 5707 del 27 luglio 2001, a seguito dell'inoltro della relazione di cui sopra al punto iv.

Come disposto dalla deliberazione della Giunta Regionale n. 5707 del 27 luglio 2001, i Comuni acquisiscono al proprio bilancio gli importi riscossi ed effettivamente introitati a seguito dell'attività di vigilanza svolta ai sensi degli artt. 7 e 8, della l.r. 20 dicembre 1999, n. 28.

## **10. Sistema Informativo**

La banca dati informatica prevede:

- a) l'anagrafe dei beneficiari e dei gestori degli impianti di distribuzione carburanti;
- b) la rilevazione e il monitoraggio dei consumi e dei prezzi dei carburanti praticati dai gestori;
- c) l'anagrafe degli operatori comunali abilitati;
- d) le relazioni sulle attività di vigilanza eseguite dai Comuni;
- e) la rilevazione delle sanzioni amministrative comminate ai gestori;
- f) la registrazione delle rilevazioni periodiche dei prezzi effettuate dall'Ambasciata.

Per contrastare comportamenti non coerenti con le disposizioni recate dalla l.r. 20 dicembre 1999, n. 28, il sistema informativo rileva:

- A. eventuali anomalie nei consumi dei carburanti;
- B. eventuali quantità di carburante venduto a prezzo ridotto superiori ai litri complessivamente erogati e come rilevati dai registri UTF su base mensile;
- C. rifornimenti giornalieri/mensili, effettuati per lo stesso veicolo, che abbiano determinato il riconoscimento dello sconto fino al raggiungimento del massimale;
- D. rifornimenti plurimi e consecutivi effettuati nello stesso giorno e per lo stesso veicolo dallo stesso beneficiario;
- E. rifornimenti di carburante a prezzo scontato effettuati presso lo stesso impianto di distribuzione per veicoli differenti associati al medesimo codice fiscale;
- F. transazioni che danno diritto ai rimborsi ai gestori degli impianti di distribuzione carburanti con cadenza settimanale;
- G. mancato rispetto della scadenza per l'inoltro delle relazioni da parte dei Comuni al fine di sollecitarne l'inoltro;
- H. mancati aggiornamenti anagrafici tramite l'anagrafe tributaria (decessi e cambi di residenza).

Il sistema NON consente lo storno contabile di una transazione che abbia dato luogo a sconto sull'acquisto di carburante.